CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 38

presentato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, MOTZO

il 30 luglio 2024

Dirigenti esterni. Interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con il presente disegno di legge, all'articolo 1 si effettua una interpretazione autentica dell'articolo 29, comma 4, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) nei termini per cui l'indennità in esso prevista non è riconosciuta al soggetto revocato ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, collocato in aspettativa al momento della nomina. Tale interpretazione si fonda su un corretto inquadramento e valorizzazione dell'istituto della revoca e dell'indennizzo che da essa discende, il cui fondamento è da ravvisarsi nell'accertamento di una lesione o di un pregiudizio in capo al destinatario della revoca. Si ritiene, inoltre, che tale valutazione vada compiuta rispetto all'intero status lavorativo e professionale del revocato rispetto al quale l'istituto dell'aspettativa, con riferimento quindi ai lavoratori subordinati, si pone come presidio di sicurezza e protezione di cui l'amministrazione deve tenere conto.

Si ritiene infatti che, nel caso di soggetti revocati e precedentemente collocati in aspettativa al momento della nomina, non sia ravvisabile una lesione o un pregiudizio rilevante in misura tale da integrare la fattispecie indennizzatoria di cui all'articolo 29, comma 4, della legge regionale 13 novembre 1998, n 31. Diversamente si potrebbe giungere ad una paradossale ipotesi per cui dalla revoca di un incarico possa discendere un mutamento in melius della posizione del revocato.

Tale soluzione offre, pertanto, una prospettiva interpretativa aderente alla natura dell'istituto della revoca e alla normativa di cui al comma 4. dell'articolo 29. della legge regionale n. 31 del 1998, che lo aveva previsto con riferimento al caso del personale incaricato presso l'amministrazione regionale

Al fine di garantire il rispetto della giurisprudenza costituzionale in materia, tale intervento normativo è giustificato dalla presenza di un significativo risparmio di spesa, come evidenziato nella relazione tecnico-finanziaria, nonché dalla necessità di porre rimedio ad una significativa sperequazione a favore dei direttori generali nominati dall'esterno nei termini sovraindicati.

All'articolo 2 si prevede che, al fine di garantire il rispetto del principio del legittimo affidamento, l'articolo 29, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998, come interpretato autenticamente dall'articolo 1, trovi applicazione ai soli casi di revoca di cui all'articolo 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998 intervenuti dal 1° gennaio 2023.

TESTO DEL PROPONENTE

Art.1

Dirigenti esterni. Interpretazione autentica dell'articolo 29, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998

1. Al fine di conseguire un risparmio della spesa pubblica e considerato che l'articolo 29, comma 4, della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) determina una significativa sperequazione a favore dei direttori generali nominati dall'esterno nei termini indicati nel presente comma. L'articolo 29, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998 si interpreta nel senso che l'indennità in esso prevista non è dovuta quando il soggetto, titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e collocato in aspettativa, abbia conservato la propria posizione lavorativa di cui è titolare al momento della nomina e abbia ripreso tale posizione lavorativa dopo la revoca intervenuta ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998.

Art. 2

Norma transitoria

1. Al fine di garantire il rispetto del principio del legittimo affidamento, l'articolo 29, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998, come interpretato autenticamente dall'articolo 1, trova applicazione ai soli casi di revoca di cui all'articolo 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998 intervenuti dal 1° gennaio 2023.